

T.A.R. per il Lazio
Sezione III -Ter

Notifica per pubblici proclami R.G. n. 6742/2017 – Decreto Presidenziale n. 2089/2018

In ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 2089/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, pubblicato in data 20 aprile 2018, si procede a pubblicare, di seguito, il testo integrale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, R.G. 6742/2017, dalla Federazione Produttori Idroelettrici – FederIdroelettrica e altri per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 23 giugno 2016 avente ad oggetto “*Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*” (pubblicato in Gazz. Uff. 29 giugno 2016, serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo del ricorso stesso, integrato da motivi aggiunti;
- del bando pubblico per l’iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo stesso del ricorso, integrato da motivi aggiunti;
- della Graduatoria approvata dal GSE relativa agli “Impianti iscritti al Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016” (Tabella A), pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto degli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella Tabella A medesima;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Si pubblica, altresì, l’elenco dei soggetti controinteressati e il citato Decreto Presidenziale.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6742 del 2017, proposto da:

Federazione Produttori Idroelettrici - Federidroelettrica, S.A.G.I. S.r.l., S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l., Ayas-Brusson Energie S.r.l., Cadis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Vietti, Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso lo studio Michele Vietti in Roma, via Cavour 305;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Sergio

Fidanzia in Roma, via Giovanni Antonelli 4;

nei confronti

Ispe Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Tozzi, Riccardo Vicere', con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Tozzi in , ;

per l'annullamento

per l'annullamento,

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo;

- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo;

- della Graduatoria approvata dal GSE relativa agli “Impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016” (Tabella A), pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto agli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella Tabella A medesima;

- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza, depositata in data 19 aprile 2018, con cui la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a notificare per pubblici proclami il ricorso per motivi aggiunti avverso le

verifiche effettuate dal GSE sulle domande incluse nella Tabella A del Registro

RG_IDRO2016 pubblicata dal G.S.E. s.p.a. il 25 novembre 2016 e della loro definitiva ammissione e gli altri atti ivi indicati;

Considerato che, nel presente giudizio, assumono la veste di potenziali controinteressati tutti i soggetti titolari degli impianti inclusi nella predetta tabella A;

che, pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti, così come previsto dall'art. 49 cod. proc. amm.;

che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

che va, pertanto, autorizzata la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

che, in analogia a quanto prevede l'art. 52 cod. proc. amm. (a norma del quale la notificazione può eseguirsi, su autorizzazione del Presidente, con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *fax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.), anche la notificazione per pubblici proclami può essere ordinata mediante pubblicazione del ricorso, nel suo testo integrale, sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, ord. n. 7680 del 2015);

che, inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare nella specie necessaria la pubblicazione, in *Gazzetta Ufficiale*, dell'intero contenuto del ricorso e delle relative conclusioni;

che, pertanto, vanno determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome delle parti

ricorrenti, (III) gli estremi del ricorso e degli atti impugnati, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito Internet *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito Internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- il GSE avrà obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dal GSE stesso, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- il GSE non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

P.Q.M.

ordina alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Resta fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2018.

Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016**
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

L'iscrizione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per i cui riconoscimento è obbligatoria il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero di impianto	Codice Contorno	Impianto-Società	Regione	Provincia	Comune	Impianto idroelettrico (Sì/No)	Impianto fotovoltaico (Sì/No)	Impianto a biomassa (Sì/No)	Impianto a gas (Sì/No)	Impianto a carbone (Sì/No)	Impianto a olio (Sì/No)	Impianto a rifiuti (Sì/No)	Impianto a geotermia (Sì/No)	Impianto a eolico (Sì/No)	Impianto a idrotermico (Sì/No)	Data delibera di concessione dell'energia (GG/AA)	Volume (MWh/anno)	Quantità contrattata (MWh/anno)	Data varo di esercizio (GG/AA)
113	FER00049	IN_071021	VALLE D'AOSTA	AOSTA	COGNÈ	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	28/02/2014	0,475	3,475	22/02/2014-14-15
114	FER00074	IN_071037	PIEMONTE	ALESSANDRIA	GARALE MONFERRATO	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	14/02/2014	2,844	2,844	09/01/2014-17-15
115	FER00081	IN_071040	VENEZIA	BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	24/02/2014	0,331	0,328	11/02/2014-09-16
116	FER00082	IN_071052	VENEZIA	BELLUNO	SANCI STEFANO DI CARBIDE	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	24/02/2014	0,653	0,653	11/02/2014-09-13
117	FER00089	IN_071041	LOMBARDIA	BRESCIA	ANGILO TERZI	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	21/02/2014	0,027	0,007	26/02/2014-12-22
118	FER00089	IN_071424	EMILIA ROMAGNA	MODENA	FRANNO	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	27/02/2014	0,300	0,300	14/02/2014-16-17
119	FER00107	IN_071039	LOMBARDIA	LECCO	PERDURIO	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	13/02/2014	0,096	0,096	24/02/2014-11-02
120	FER00108	IN_071037	LOMBARDIA	GROVATO	MICCHELE	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	13/02/2014	0,096	0,096	24/02/2014-11-02
121	FER00145	IN_071046	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AVES	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	10/02/2014	0,241	0,241	24/02/2014-11-11
122	FER00149	IN_061041	TIROLO SUD	ROLANO	VAUDDES-VINZ	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	08/02/2014	0,091	0,091	26/02/2014-12-17
123	FER01106	IN_061039	TIROLO SUD	ROLANO	VAUDDES-VINZ	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	08/02/2014	0,091	0,091	26/02/2014-12-17
124	FER00073	IN_071038	PIEMONTE	CUVELLO	SAN DOMINGO DI AOSTA	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	03/02/2014	0,084	0,084	26/02/2014-12-19
125	FER00047	IN_071054	LOMBARDIA	BRESCIA	EROSIO	Sì	No	No	No	No	No	No	No	No	No	09/03/2014	2,435	2,314	14/02/2014-16-15
TOTALE																			
74.935																			

Note:
 - La potenza contrattata al fine del conteggio della produzione è determinata:
 - nel caso di intervento di potenza a riserva, in un momento di potenza a seguito dell'intervento;
 - nel caso di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 21/2011, sulla differenza tra la potenza dell'impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo;
 - nel caso di impianti realizzati nell'ambito di appalto di cui all'art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, sulla potenza relativa al singolo "sub-impianto";
 - nel caso dell'altro impianto ammesso a produzione, dalla quota parte di potenza installata nel contigine.

ELENCO CONTROINTERESSATI

2) ENERGIA VERDE SPA IN LIQUIDAZIONE 3) CENTROELETTRICA SPA 4) STUDIO TECNICO ANDREA GADIN 5) COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO 6) FINTECO ENERGY SRL 7) MULINO TERRAROSSA SRL 8) VALLE CAMONICA SERVIZI SRL 9) IDROCARRU' SRL 10) VANNINO ENERGIA SRL 11) COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 12) RENOWA SRL 13) S.IM.I SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI 14) ELECTROHEMES SRL 15) ELETTRICA WEITFELD SOCIETA CONSORTILE A RL 16) ITALIDRO 17) CP ENERGY SRL 18) LAGERI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 19) SIVALGE SRL 20) TECNOIMPIANTI ENERGIA SRL 21) MOMMIO SRL 22) LUISIN SRL 23) EN&EN SRL 24) VALP.EL.2 SRL 25) MULINO DI BORGHETTO SRL 26) HYDROVI SRL 27) IDROELETTRICA ARVIER SRL 28) PLOSCH VALTER 29) SOCIETA' H2O SRL 30) ALGA SRL 31) REMNA SRL 32) IDRO.BRATICA SRL 33) SI.CA. ENERGIE SRL A SOCIO UNICO 34) ENERVALT SRL 35) HPE HYDRO POWER ENERGY SRL 36) LOANA SRL 37) WOLF ENERGIE SRL 38) C.I.PI. ENERGY SRL 39) IDROELETTRICA PREALPINA SRL 40) S.ANDREA-DESENO SRL 41) GOLETTA MAURO 42) SICILIACQUE SPA 43) ENERGREEN SRL 44) 45) IDROELETTRICA 2014 SRL 46) ENERGIA AMBIENTE SPA 47) AGOSTINIS VETRO SRL 48) COMUNE DI PANCHIA' 49) LAVOREIT SRL 50) C.L. REAL ESTATE SRL 51) IDROELETTRICA PIEDICAVALLA SRL 52) AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUSEVERA 54) CLEAR ENERGY SRL 55) IDROELETTRICHE RIUNITE SPA 56) BLUENERGY SRL 57) MORINA SRL 58) REGOLE D'AMPEZZO - COMUNIONI FAMILIARI MONTANE 59) Z.E.T. ZENTRAL ELEKTRISH TREJA SNC DI GOSTNER THOMAS & C. 60) A E DOBBIACO SPA 61) ASUC CASTELLO 62) LUGO SRL 63) COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO 64) GECOHYDRO SRL 65) IDROELETTRICA BUSANA SRL 66) CAVALERA SRL UNIPERSONALE 67) IDROELETTRICA CAVAGLIO SRL 68) TESLA GREEN POWER SR 69) SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL 70) SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL 71) EA IDRO SRL 72) ENERGIA PURA GERA LARIO SRL 73) SETA SRL 74) ROSETO ENERGIA SRL 75) IDROELETTRICA AGORDINA SRL 76) ECA SPA 77) VARZI ENERGIA SRL 78) ENERGIA SRL 79) IDROELETTRICA GIUSEPPE ANGELI SRL 80) AUGUSTO TRINCA COLONEL 81) ISEG SRL 82) LA CURENT DE LA VAL MAIRA DI CUNIBERTI AURELIO & C. SAS 83) MICHAUD H2O SRL 84) AMBIENTE ENERGIE SRL 85) IDROELETTRICA ARSO SRL 86) CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI NAZ E DINTORNI 87) RESSOLAR SRL 88) RESSOLAR SRL 89) SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTESE SAS 90) SALDUR SOCIETA' CONSORTILE A RL 91) PICA IMMOBILIARE SRL 92) CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE 93) BA.PA.ENERGIA SRL 94) CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO 95) ENELL SRL 96) ECA SPA 97) ECA SPA 98) IDROCLIMA SRL 99) EAUX VALDOTAINES SRL 100) COMUNE DI PARCINES 101) SAN ROCCO SRL 102) IDROLAP SRL 103) SIMO SRL 104) CENTRALE DEL CHIEPPENA SRL 105) LE GHIARE SRL 106) IDROELETTRICA ARSO SRL 107) VALLE CAMONICA SERVIZI SRL 108) ECOENERGY SRL 109) LEPROTTI HYDRO SRL 110) VERRA ENERGIE SRL 111) EGP SRL 112) PIANOSTANO ENERGIA SRL 113) HOTEL MONT BLANC DI JEANTET CARLO 114) IDRO BAVENO SRL 115) COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO 116) COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE 117) IDEA SERVIZI SRL 118) MULINO LE PIASTRE SRL 119) IDRA S.R.L 120) IDROELETTRICA MURENS SRL 121) DUEMILA SRL 122) CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CONS. ARL 123) CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CONS. ARL 124) SIRP ENERGIA SRL 125) AZIENDA ELETTRICA ALTA VALLE CAMONICA SRL 126) IDROPAGLIARI SRL

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

Atto di costituzione

a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario

in sede giurisdizionale

(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

nell'interesse della **Federazione Produttori Idroelettrici - FederIdroelettrica**, in persona del suo Presidente dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Torino, via San Quintino n. 28 (cod.fisc. 90033930026), di **S.A.G.I. s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Cafasse (TO), via Roma n. 178 (P.IVA 02197350016), di **S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.**, in persona del suo amministratore delegato Luigi Defrancesco, con sede in Moena (TN), strada De Prealon n. 42 (P.IVA 00644640229), di **Ayas-Brusson Energie s.r.l.**, in persona del suo Presidente del consiglio di amministrazione Andrea Vicquéry, con sede in Ayas (AO), Frazione Antagnod (P.IVA. 00580030070) e di **Cadis s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante ing. Giulio Dolcetta Capuzzo, con sede in Vicenza, Contrà Porti n. 21 (P.IVA 03790630242), tutte rappresentate e difese dal prof.avv. Michele Vietti (cod.fisc. VTTMHL54B10E445C) e dall'avv. Marco Yeullaz (cod.fisc. YLLMRC65B20L219S) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Cavour n. 305 per delega in calce al presente atto; i legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec marcoyeullaz@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al n. telefax 0642391396

- ricorrenti -

contro

il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 33 (cod.fisc. 80230390587), rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- il **Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a.**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante in carica, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92 (cod.fisc. 05754381001), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Fidanzia (sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org) e Angelo Gigliola (angelogigliola@ordineavvocatiroma.org), Maria Antonietta Fidel e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4

nonché, ove occorra, contro

- il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44 (cod.fisc. 97047140583), rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20 (cod.fisc. 97099470581), rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti

- della società **ISPE Costruzioni s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Roma, via Tiberina n. 381 (P.IVA 10207691006), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Viceré

(riccardovicere@ordineavvocatiroma.org) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci n. 1

- controinteressata -

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari richieste

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico* (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo;
- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo;
- della *Graduatoria* approvata dal GSE relativa agli “*impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016*” (*Tabella A*), pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto agli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella *Tabella A* medesima;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

*

1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 20 marzo 2017, notificato al G.S.E. s.p.a. e alla Ispe Costruzioni s.r.l. il 22 marzo 2017, la Federazione Produttori Idroelettrici – FederIdroelettrica (di seguito anche solo

Federidroelettrica) e le società S.A.G.I. s.r.l., S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l., Ayas–Brusson Energie s.r.l. e Cadis s.r.l. hanno chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe; il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

“ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ricorso straordinario

(artt. 8 e segg. D.P.R. n. 1199/1971)

nell’interesse della **Federazione Produttori Idroelettrici – FederIdroelettrica**, in persona del suo Presidente dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Torino, via San Quintino n. 28 (cod.fisc. 90033930026), di **S.A.G.I. s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Cafasse (TO), via Roma n. 178 (P.IVA 02197350016), di **S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.**, in persona del suo amministratore delegato Luigi DeFrancesco, con sede in Moena (TN), strada De Prealon n. 42 (P.IVA 00644640229), di **Ayas–Brusson Energie s.r.l.**, in persona del suo Presidente del consiglio di amministrazione Andrea Vicquéry, con sede in Ayas (AO), Frazione Antagnod (P.IVA. 00580030070) e di **Cadis s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante ing. Giulio Dolcetta Capuzzo, con sede in Vicenza, Contrà Porti n. 21 (P.IVA 03790630242), tutte rappresentate e difese dal prof.avv. Michele Vietti (cod.fisc. VTTMHL54B10E445C) e dall’avv. Marco Yeuillaz (cod.fisc. YLLMRC65B20L219S) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Cavour n. 305; i legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec marcoyeuillaz@pec.ordineavvocatitorino.it, michelevietti@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero telefax 0642391396

contro

- il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 33 (P.IVA 80230390587),
- il **Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a.**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92 (cod.fisc. 05754381001),

nonché, ove occorra, contro

- il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44 (P.IVA 97047140583),
- il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20 (cod.fisc. 97099470581)

e nei confronti

- della società **ISPE Costruzioni s.r.l.**, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, via Tiberina n. 381 (P.IVA 10207691006)

- controinteressata -

per l'annullamento

previa sospensione degli atti impugnati

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico* (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo;
- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, reso pubblico dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo;

- della *Graduatoria* approvata dal GSE relativa agli “*impianti iscritti al Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016* (Tabella A)*”, pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto agli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella *Tabella A* medesima;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

FATTO

Il Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a. (di seguito anche solo GSE) il 20 agosto 2016 pubblicava il bando per l’iscrizione ai Registri informatici di cui all’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche solo MISE) del 23 giugno 2016 per l’assegnazione dei contingenti e l’indicazione delle risorse disponibili destinate all’incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (tra cui, per quanto qui interessa, quelli idroelettrici: cfr. docc. 1 e 2).

La Federazione **Produttori Idroelettrici - FederIdroelettrica** (di seguito anche solo Federidroelettrica) riunisce imprese, come quelle ricorrenti, che operano nel settore della produzione di energia elettrica da risorse idriche, per l’utilizzo delle quali hanno ottenuto la concessione di derivazione d’acqua dagli Enti competenti, oltre che l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per costruire e gestire impianti idroelettrici.

Le imprese ricorrenti in forza di tali titoli si attendevano di risultare iscritti e al Registro GSE *RG_IDRO2016 (Tabella A)*.

Il GSE pubblicava il 25 novembre 2016 le *Graduatorie Registri* dei soggetti ammessi all’*incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal*

fotovoltaico, tra cui, per quanto qui interessa, da fonte idroelettrica (cfr. doc. 3), in cui non è incluso alcuno dei ricorrenti.

Le *Graduatorie* degli impianti iscritti a ciascun Registro sono state formate dal GSE secondo i “*criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico*” di cui all’art. 10, comma 3, del Decreto; tra tali criteri di priorità, alla lett. *g*), figura la “*anteriorità del titolo autorizzativo*”, criterio che, come si vedrà nel corso dell’esposizione, non è stato correttamente applicato dal GSE, ammettendo ad incentivo soggetti privi dei requisiti richiesti ed escludendone altri che per contro – come i ricorrenti – ne hanno titolo.

Dalle verifiche svolte dalla Federazione ricorrente è infatti emerso che diversi concorrenti hanno indicato date non corrispondenti all’effettivo ottenimento dei titoli autorizzativi richiesti per costruire ed esercire gli impianti, retrodatando per così dire la loro situazione autorizzatoria al solo fine di acquisire in *Graduatoria* una posizione utile all’ottenimento degli incentivi.

Temendo, per le ragioni che verranno in seguito chiarite, che le domande pervenute al GSE non datassero correttamente il quadro autorizzativo rilevante ai fini dell’accesso alle misure di incentivazione, FederIdroelettrica commissionava al geom. Fabrizio Pizzorni la verifica documentale di quanto dichiarato nelle richieste di aiuti di Stato collocate in *Tabella A* della *Graduatoria IDRO2016*.

Nella propria Relazione, datata 20 dicembre 2016 (doc. 4), il geom. Pizzorni indicava, in relazione a 19 delle 125 domande incluse nella *Tabella A*, incongruità di varia natura e/o la non corrispondenza del quadro autorizzativo a quanto prescritto dalla normativa, sì da giustificare l’esclusione o comunque una diversa posizione in *Tabella A*, certamente posposta a quella delle società ricorrenti.

Tale elaborato veniva trasmesso (dall’AGCM come si vedrà) al G.S.E. e al *Ministero per lo sviluppo economico*, che non fornivano alle ricorrenti in merito riscontro alcuno se

non il generico impegno che le verifiche sarebbero state effettuate prima dell'incentivazione degli impianti ammessi.

Ancor prima che le *Graduatorie* GSE venissero pubblicate, Federidroelettrica aveva trasmesso, il 19 settembre 2016, ai Direttori generali competenti del M.I.S.E. e al Presidente del G.S.E. una nota nella quale esponeva le criticità connesse alla corretta applicazione dei criteri di cui al D.M. 23 giugno 2016, anche in relazione alle diverse discipline autorizzative previste dalle Regioni a Statuto speciale, che avrebbero falsato la concorrenzialità, invitando gli Enti competenti ad emanare una Circolare con cui chiarire il momento di perfezionamento del quadro autorizzatorio rilevante per il posizionamento in *Graduatoria* (cfr. doc.5). La nota non ha avuto riscontro e anche le successive richieste di revisione e ripubblicazione delle *Graduatorie* rimanevano senza esito.

Le ricorrenti inviavano pertanto il 22 dicembre 2016 un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (qui di seguito anche solo AGCM), ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, con cui chiedevano di emettere un parere in merito alle questioni sollevate, obbligando il GSE e il M.I.S.E. a conformarvisi, rettificando e ripubblicando la *Graduatoria RG_IDRO2016, Tabella A* sopra indicata, all'esito delle verifiche ed esclusioni dei concorrenti che avevano riportato false o inesatte indicazioni o comunque alla loro retrocessione dalla *Graduatoria* (cfr. doc. 6). Al momento della redazione del presente ricorso si attende ancora il parere dell'Autorità. Sulla base di quanto sopra riportato, i ricorrenti ritengono illegittima tanto la *Graduatoria RG_IDRO2016 Tabella A (in parte qua)* quanto il D.M. 23 giugno 2016 e il bando GSE 2016, nelle parti di seguito indicate, nonché gli altri atti procedurali affetti in via derivata dai medesimi vizi.

DIRITTO

Si premettono brevi cenni alla normativa che disciplina la materia.

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l'*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità tramite diverse misure di incentivazione.

L'art. 12 disciplina le procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella prospettiva della loro '*semplificazione e razionalizzazione*'.

Le opere per la realizzazione di tali impianti, le opere connesse e quelle infrastrutturali sono qualificate '*opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti*' (comma 1), mentre la costruzione e l'esercizio degli impianti, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli stessi "*sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione*" (comma 3).

A tal fine viene indetta conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (comma 3), mentre l'intero procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni.

L'*autorizzazione unica* è rilasciata a seguito di un *procedimento unico* al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto del principio di semplificazione e con le modalità di alla legge n. 241/1990 (comma 4).

L'*autorizzazione unica* costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

Questa disciplina non è stata tuttavia recepita dalle Regioni a statuto speciale, che non vi sono direttamente assoggettate, in base al disposto degli artt. 116 e 117 Cost.: talune

non hanno neppure previsto la convocazione della conferenza di servizi, né la confluenza di tutti gli atti autorizzativi e concessori in un unico provvedimento adottato dalla Regione o dalla Provincia da questa delegata, costringendo i proponenti a rivolgersi alle singole autorità competenti al rilascio dei titoli richiesti.

Il quadro autorizzativo corrispondente all'*autorizzazione unica* di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in queste Regioni o Province, si realizza quindi solo al momento del rilascio dell'ultimo atto di assenso.

Il D.M. 10 settembre 2010 reca l'elencazione, all'Allegato 1, degli *Atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico*. Tra questi figura, al punto 7, "*il permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001, di competenza del Comune interessato*", disciplinato agli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 380, mentre l'art. 15 dispone, al comma 2, che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione a tre anni dall'inizio dei lavori.

Tali termini si applicano quindi anche all'*autorizzazione unica* di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e con quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanava in data 23 giugno 2016 il Decreto avente ad oggetto *l'Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico* (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150).

Il Decreto assicura l'accesso ai *meccanismi di incentivazione* e agli *incentivi* ai soggetti che realizzano, modificano o intervengono nelle forme indicate all'art. 4, comma 1, lett. a)-d) su impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, oceanica, idrica, solare termodinamica o da biomasse.

L'accesso ai meccanismi di incentivazione prevede il previo espletamento di procedure competitive di aste al ribasso (art. 4, comma 2), salve le ipotesi di accesso diretto agli incentivi per determinati tipologie di impianto (art. 4, comma 3).

Possono accedere agli aiuti di Stato, iscrivendosi all'apposito Registro tenuto dal G.S.E., *“i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di concessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente”* (art. 10). L'autorizzazione cui fa riferimento l'art. 10 è *l'autorizzazione unica* di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

L'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 dispone che *“per l'accesso ai meccanismi di incentivazione il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e d) richiede al G.S.E. l'iscrizione al Registro informatico relativo alla fonte a tipologia di appartenenza dell'impianto”*.

A tal fine il GSE deve pubblicare un bando – nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta il 20 agosto 2016 (cfr. doc. 2) – e in base alle domande pervenute redigere le *Graduatorie* corrispondenti alle diverse tipologie di impianto, graduandole secondo i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 3. Tra tali criteri, per quanto qui interessa, figura la *‘anteriorità del titolo autorizzativo’* (lett. g).

L'art. 10, comma 2, dispone che la richiesta di iscrizione al Registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'Allegato 3 del D.M. in esame (cfr. doc. 1). La dichiarazione deve indicare *“i dati generali dell'impianto e ... tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie”*, quindi anche, per quanto qui

interessa, la data di rilascio dell'autorizzazione unica e degli atti e titoli richiesti per realizzare gli impianti.

Le *Graduatorie* sono predisposte dal GSE sulla base delle sole dichiarazioni dei concorrenti, per cui *l'antiorità delle autorizzazioni* viene valutata senza verifica documentale alcuna, che viene differita ad una fase successiva, prima della concessione degli incentivi, ad impianti ultimati.

Il posticipare l'istruttoria ad una fase successiva alla pubblicazione delle *Graduatorie* già di per sé non costituisce una regola di buona amministrazione, ma potrebbe essere accettabile qualora il criterio per stabilire il momento perfezionativo dell'autorizzazione e quindi la priorità cronologica delle domande fosse rigoroso ed univoco, nel rispetto della *par condicio* dei concorrenti. E' lo stesso art. 12, comma 1, del Decreto in esame ad imporre infatti che l'accesso alle misure di incentivazione avvenga *"nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie"*.

Dalla verifica delle domande ammesse ad incentivazione svolta dalla Federazione ricorrente risulta invece che molte delle indicazioni fornite dalle (19) concorrenti sono tutt'altro che univoche e coerenti con il dato normativo: la data del titolo autorizzativo è spesso indicata in modo non corretto o fuorviante e il relativo iter procedimentale non si è affatto perfezionato alla data di rilascio dell'autorizzazione. Ciò allo scopo di retrodatare il titolo per ottenere la priorità cronologica e accedere alle misure di incentivazione, scavalcando, per così dire, chi vi ha diritto, come le società ricorrenti. Ciò premesso, si esaminano i vizi dei provvedimenti impugnati, che dovranno essere annullati per i seguenti

MOTIVI

A. Con riferimento alla Graduatoria RG_IDRO2016 – Tabella A, al D.M. 23 giugno 2016 e al bando GSE 20 agosto 2016

Violazione/falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ai DD.MM. 10 settembre 2010 e 23 giugno 2016 – Violazione/falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 107, 108, 119 e 120 del TFUE e dei principi nazionali ed europei in materia di concorrenza e par condicio dei partecipanti alla procedura concorsuale – Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione

Si procede alla disamina delle singole domande incluse nella *Tabella A* della *Graduatoria RG_IDRO2016* pubblicata dal GSE il 25 novembre 2016, che risultano affette da irregolarità o non congruità delle dichiarazioni in relazione alla documentazione che è stata rinvenuta presso le Amministrazioni competenti, sulla base della richiamata Relazione a firma del geom. Fabrizio Pizzorni (allegata *sub doc. 4*).

- Posizione n. 1: **Ispe Costruzioni s.r.l.** – La società è iscritta in *Registro* in base alla data dell'autorizzazione unica (11 giugno 2008). Dalle verifiche svolte risulta che la Provincia di Roma il 14 marzo 2012 ha rilasciato una nuova autorizzazione unica (cfr. doc. 4 – All.1) per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di collegamento alla rete. La 'retrodatazione' del momento autorizzativo conclusivo del procedimento indicata nella domanda di Ispe Costruzioni non è dunque corretta, in quanto il titolo in forza del quale intende realizzare il proprio impianto è successivo e coincide con l'autorizzazione del 14 marzo 2012.

- Posizione n. 13: **S.IM.I. S.r.l. Società Impianti Idroelettrici** – Nella domanda è indicata la data di rilascio dell'autorizzazione unica (28 novembre 2012). Risulta tuttavia che solo il 30 gennaio 2013 il Consiglio Comunale di *Exilles* abbia approvato (con

deliberazione n. 2/2013) la Variante al Piano Urbanistico Generale e apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento, mentre solo con D.G.P. della Provincia di Torino n. 24 del 3 luglio 2013 la società veniva delegata (parzialmente) all'esercizio dei poteri espropriativi (cfr. doc. 4 - All.2). Il vincolo relativo all'inizio lavori indicato nella suddetta D.G.P. potrà essere imposto solo allorché venga tolto quello di uso civico dal Comune di Exilles. Al momento risulta solo che sia stato emesso unicamente l'atto regionale del 30 maggio 2012 (cfr. doc. 4 - All.3), che autorizza il Comune a mutare la destinazione d'uso delle aree gravate da uso civico, con la conseguenza che il titolo autorizzativo indicato dalla società – neppure richiamato nella D.G.P. – non consente la realizzazione dell'impianto e non conclude l'iter autorizzativo.

Dispone infatti l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*, per cui l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, come ribadito all'art. 15, punto 15.2 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* di cui al D.M. 10 settembre 2010. Con la conseguenza che sino a che non verrà emessa tale dichiarazione, il quadro autorizzativo non sarà completato, in conformità al disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Anche la data dell'autorizzazione della S.IM.I. s.r.l. non quindi è rilevante ai fini della sua inclusione in *Graduatoria*.

– Posizione n. 31: **Remna s.r.l.** – La domanda è stata inserita in *Graduatoria* in base alla data dell'autorizzazione unica del 24 dicembre 2013, ma la concessione di derivazione d'acqua a uso produzione energia elettrica nel Comune Molini di Triora è

stata rilasciata solo con d.d. del Dirigente del Settore Difesa del suolo della Provincia di Imperia n. 192 del 27 aprile 2016 (cfr. doc. 4 - All.4/5). Anche in questo caso quindi l'autorizzazione unica rilasciata non completa il quadro autorizzativo.

- Posizione n. 39: **Idroelettrica Prealpina s.r.l.** - L'autorizzazione unica risale al 29 aprile 2014, ma non comprende la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, conseguita solo il 22 aprile 2015 (doc. 4 - All.6/7).

- Posizione n. 50: **C.L.Real Estate s.r.l.** - Anche qui l'autorizzazione unica risale al 18 giugno 2014, ma non comprende la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico, rilasciata solo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 5 ottobre 2015 (cfr. doc. 4 - All.8).

- Posizione n. 117: **Idea Servizi s.r.l.** - L'autorizzazione unica risulta essere stata annullata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: anche in questo caso la verifica del GSE consentirebbe di appurarlo.

- Posizione n. 63 - **Comune di Savio dell'Adamello** - Nella domanda il Comune fa riferimento all'autorizzazione unica rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia 7 ottobre 2014, n. 6035 (doc. 4 - All.10). Tale titolo è stato però sostituito con d.d 23 febbraio 2016, n. 1087 da una nuova autorizzazione unica (doc. 4 - All.9), in quanto la richiesta di proroga per l'inizio lavori relativi alla precedente autorizzazione era pervenuta alla Provincia oltre i termini fissati e pertanto non era stata accettata.

- Posizioni nn. 12, 17, 28, 38, 47, 49 e 52 - **Regione Friuli Venezia Giulia** - Queste posizioni in *Graduatoria* sono trattate congiuntamente in quanto in questa Regione la concessione di derivazione viene rilasciata dalla Regione successivamente all'autorizzazione unica, la cui efficacia è condizionalmente sospesa all'ottenimento della concessione (art. 6 della Convenzione). L'autorizzazione unica in Friuli Venezia

Giulia non produce in altri termini i suoi effetti all'atto del rilascio, ma a quella di ottenimento delle concessioni d'uso (demaniali e di beni pubblici), tra cui la concessione di derivazione. E' quindi alla data di questi ultimi provvedimenti che il GSE avrebbe dovuto fare riferimento. Nei casi riscontrati in *Tabella A*, ad esclusione dell'impianto posizionato al n. 17, tutti gli altri hanno ottenuto la concessione di derivazione dopo l'autorizzazione unica (nel caso dell'impianto in posizione n. 49 quasi due anni dopo).

- Per quanto concerne le domande relative ad impianti ubicati in **Trentino Alto Adige**, il problema nasce dalla circostanza che le Province Autonome di Trento e di Bolzano non applicano il D.Lgs. 387/2003, con conseguente difficoltà nell'individuare la data di perfezionamento del titolo autorizzativo. In queste Province per realizzare un impianto l'interessato, ottenute le autorizzazioni/concessioni necessarie, deve ottenere dal Comune la concessione edilizia, previa acquisizione della disponibilità dei terreni interessati dall'impianto.

Ciò chiarito, in 6 posizioni tra quelle iscritte in *Graduatoria* sono state riscontrate le seguenti criticità.

- Posizione n. 11 - **Comune di Dimaro Folgarida** - Nella propria domanda il Comune indica la data di rilascio del titolo autorizzativo (4 ottobre 2012), che coincide con quella di approvazione del progetto. Dalle verifiche effettuate dalla ricorrente risulta tuttavia che la *variante ai lavori n. 1* sia stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28 maggio 2015 (doc. 4 - All.12), per cui è a quest'ultima data che il GSE doveva e dovrebbe fare riferimento per l'inclusione in *Graduatoria*.

- Posizione n. 15: **Elettrica Weitfeld s.c.a.r.l.** - In domanda è indicata la data di rilascio del titolo autorizzativo (12 aprile 2013), ma dalle verifiche risultano due concessioni edilizie successive, datate rispettivamente 13 gennaio 2014 e 22 maggio 2014 (doc. 4

– All.13), mentre, come si è visto (Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010), l'autorizzazione unica dovrebbe comprendere anche il titolo edilizio. In questo caso si dovrà quindi far riferimento all'ultima concessione edilizia rilasciata, che chiude il procedimento e consente di realizzare l'impianto.

– Posizione n. 20: **Tecnoimpianti Energia s.r.l.** – Nella domanda è indicata la data di rilascio del titolo autorizzativo (13 agosto 2013), coincidente con quella in cui la Provincia Autonoma di Trento ha rilasciato la concessione di derivazione in variante ad uso idroelettrico (doc. 4 – All.14). Risulta tuttavia che è stata assentita un'ulteriore variante il 16 aprile 2014 (doc 4. – All.15), ma l'esecuzione dei lavori è consentita solo dopo il deposito della s.c.i.a. depositata in Comune di Rabbi in data 24 marzo 2015 (doc. 4 – All.16). Si deve dunque far riferimento a quest'ultima data per il completamento dell'iter autorizzativo.

– Posizione n. 37: **Wolf Energie s.r.l.** – Anche qui in domanda è indicata la data di rilascio del titolo autorizzativo (28 marzo 2014), ma sono state rinvenute due concessioni edilizie successive del 26 agosto 2014 e del 5 giugno 2015 (doc. 4 – All. 17), data quest'ultima da prendere in considerazione per l'inserimento in *Graduatoria* GSE.

– Posizione n. 44: **Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa** – In domanda la stessa data (19 maggio 2014) indica sia il titolo autorizzativo che quello concessorio, ma corrisponde a quella di rilascio, da parte della Provincia Autonoma di Trento, della concessione di derivazione (doc. 4 – All. 18). In questo atto peraltro il valore di potenza media nominale è indicato in 224,15 KW, mentre nella *Tabella A* della *Graduatoria* il valore sale a 465 KW, circostanza che di per sé sola imporrebbe l'esclusione della domanda.

– Posizione n. 61 – **ASUC Castello** – Nella domanda è indicata come data di rilascio del titolo autorizzativo (15 settembre 2014) quella di adozione della deliberazione n.

1587 della Giunta Provinciale di Trento (doc. 4 – All. 19), che nulla osta all'esecuzione dell'intervento in deroga alle norme del Piano Regolatore. Risulta che con successiva deliberazione 8 luglio 2016, n. 1169 (doc. 4 – All. 20) la Giunta Provinciale abbia rilasciato nulla osta in sanatoria per realizzare, sempre in deroga al P.R.G., i lavori di variante alla centralina idroelettrica sul Rio Corda, in conformità alla richiesta dell'ASUC Castello. Anche in questo caso si dovrà far riferimento alla data di conclusione del procedimento (quindi dell'ultimo atto intervenuto) per il posizionamento in *Graduatoria* GSE.

*

Dalla disamina che precede risulta che l'indicazione apparentemente chiara ed inequivocabile del criterio di priorità '*anteriorità del titolo autorizzativo*' contenuta all'art. 10, comma 3, lett. g), del D.M. 23 giugno 2016 e nel bando GSE del 20 agosto 2016, si è tradotta in domande che, per le diverse ragioni sopra indicate, illustrano situazioni autorizzative alquanto disomogenee e quindi non comparabili o comunque non graduabili per l'ammissione agli incentivi.

L'indicazione della data dell'*autorizzazione unica* ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 – la cui disciplina peraltro non trova applicazione in Trentino Alto Adige – non è dirimente al fine di graduare cronologicamente le domande, se non si vuole incorrere (come è incorso il GSE) in una manifesta disparità di trattamento e nella violazione della *par condicio* dei concorrenti.

Qual è quindi il criterio corretto per graduare cronologicamente le domande?

La risposta apparentemente non è semplice, stante la non omogeneità sul territorio nazionale delle procedure e delle discipline di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici.

Dalla definizione legislativa di *autorizzazione unica* si ricava che il suo ottenimento *‘costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato’* (art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003), per cui il soggetto autorizzato deve poter procedere immediatamente alla realizzazione della centrale elettrica, senza necessità di altro titolo.

Il concetto legislativo di *autorizzazione unica* coincide quindi con il completamento dell’iter autorizzativo, e si ritiene che in tale accezione sia stato inteso anche dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’attribuire rilevanza alla data del suo rilascio, per cui un qualunque provvedimento successivamente intervenuto comporterebbe la postdatazione del titolo che attribuisce la priorità in *Graduatoria*.

Solo sulla base di questo concetto si possono unificare e classificare correttamente le diverse situazioni autorizzative riscontrate nelle domande ammesse in *Tabella A*, per graduarle cronologicamente sulla base di un parametro uniforme.

In sintesi, in presenza di discipline diverse tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale, quindi di situazioni procedurali e normative in cui calare il concetto di *‘autorizzazione’* richiamato all’art. 10, comma 3, lett. g) più volte citato, l’unico criterio oggettivo è quello della completezza del quadro autorizzativo, con riferimento alla data dell’ultimo atto emesso, quale che sia l’Autorità che lo ha rilasciato, purché consenta l’avvio dei lavori.

Il GSE, nello stilare la *Graduatoria* in *Tabella A RG_IDRO2016* si è limitato a prendere atto delle indicazioni fornite dalle concorrenti circa la data di rilascio della *‘autorizzazione’*, nelle più diverse accezioni sopra viste, che cristallizzano momenti procedurali assai differenti, a diverso grado di maturazione – e nei casi esaminati quasi mai definiti, in quanto necessitanti ancora di ulteriori atti concessori o autorizzativi.

L'interpretazione che qui si fa valere è confermata da quanto dispone l'art. 11 del D.M. 23 giugno 2016, per cui *“gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura ... Idroelettrico 31 [mesi]”*, prescrizione che presuppone un quadro autorizzativo completo che consenta di avviare immediatamente i lavori.

L'interpretazione che qui si fa valere consente di evitare l'annullamento del bando di gara e del D.M. 23 giugno 2016 che lo stesso recepisce, limitando la declaratoria di annullamento *in parte qua* alla sola *Graduatoria* impugnata, per quanto concerne le posizioni affette dalle irregolarità segnalate.

*

Ove diversamente interpretato, il disposto dell'art. 10, comma 3, lett. g), che attribuisce priorità alla *' anteriorità del titolo autorizzativo'*, incorrerebbe nelle violazioni di legge evidenziate in epigrafe, in quanto falserebbe il meccanismo concorrenziale che deve presiedere l'accesso alle misure di incentivazione.

Il rispetto della concorrenza e della *par condicio* dei concorrenti delle procedure di assegnazione di aiuti di Stato è infatti salvaguardato da molteplici norme di rango legislativo e regolamentare.

Si è già richiamato l'art. 12, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 che impone che *“le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie”*. Tale norma costituisce applicazione non solo dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, Cost., ma degli stessi principi fondanti l'Unione europea, contenuti nelle seguenti disposizioni.

- l'art. 107 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, pubblicato in Gazz.Uff. dell'Unione Europea del 26 ottobre 2012 C326/97 (già art. 87 del *Trattato*

che istituisce la Comunità europea – TCE) in materia di Aiuti concessi dagli Stati, per cui detti aiuti sono incompatibili con il Trattato qualora ‘falsino o minaccino di falsare la concorrenza’;

- l’art. 108 del *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea* (già art. 88 del TCE) che dispone la soppressione o la modifica dell’aiuto da parte dello Stato membro qualora non sia ‘compatibile con il mercato comune’ ai sensi dell’art. 87 del TCE (107 del TFUE);

- l’art. 119 del *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea* (già art. 4 del TCE), che afferma “*il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza*”;

- l’art. 120 del *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea* (già art. 98 del TCE), che ribadisce “*il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza*”;

- l’art. 13 della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla *promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*, rubricato *Procedure amministrative, regolamentazioni e codici*, che dispone al comma 1, lett. d) che “*le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive e trasparenti, proporzionate e non contengano discriminazioni tra participant*”;

- la *Comunicazione della Commissione Europea recante la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020* - richiamata anche nel preambolo del D.M. 23 giugno 2016 - che al punto 96) stabilisce che “*al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione porrà particolare attenzione al processo di selezione ... [che] deve svolgersi in modo non discriminatorio, trasparente e aperto e non deve condurre all’esclusione indebita di imprese che potrebbero concorrere con progetti che si prefiggono i medesimi obiettivi ambientali o energetici*”.

Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 e del bando GSE contrastanti con questi principi dovranno essere annullate o ne dovrà essere disposta la disapplicazione, rideterminando la posizione corretta in *Tabella A* delle domande dei ricorrenti, escludendo o comunque retrocedendo le domande dei controinteressati affette dai vizi e per considerazioni sin qui svolte, con eventuale ripubblicazione della *Graduatoria RG_IDRO2016*.

B. Con riferimento al D.M. 23 giugno 2016 (art. 10, comma 5)

Illegittimità derivata del bando di gara GSE e delle Graduatorie 2016

Violazione di legge in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost. – Violazione/falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 1 e 7 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento

Come visto, l'art. 10, comma 5, del D.M. 23 giugno 2016 dispone che *“la graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4”*, che disciplina gli effetti della rinuncia dei soggetti inclusi in *Graduatoria*.

Se la norma dovesse essere interpretata in tutta la sua portata, neppure l'esclusione di un concorrente privo dei requisiti consentirebbe a chi li possiede di accedere agli incentivi.

Tale interpretazione sarebbe tuttavia aberrante nei suoi effetti.

I soggetti illegittimamente non ammessi non potrebbero infatti neppure tutelare i propri diritti, in quanto non ne ricaverebbero utilità alcuna.

Così letta la previsione di cui all'art. 10, comma 5, sarebbe non solo illegittima ma anche incostituzionale, costituendo diretta violazione degli artt. 24 e 113 Cost.: in base all'art. 24 *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”* mentre in base all'art. 113 *“contro gli atti della pubblica amministrazione è*

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (comma 1) e *“la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”* (comma 2). Rileva anche l’art. 111 Cost., che fissa i principi costituzionali del giusto processo, tra cui l’effettività della tutela giudiziaria, principio che trova attuazione nell’art. 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (*Codice del processo amministrativo*) per cui *“la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”* (comprensivo della *Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo*), come meglio specificato al successivo art. 7 che regola l’ambito della giurisdizione amministrativa.

La disposizione dell’art. 10, comma 5, del D.M. 23 giugno 2016, alla luce di tali parametri costituzionali ineludibili, non può quindi escludere dai benefici chi dimostri di averne diritto. Diversamente la disposizione dovrebbe essere annullata o considerata *tamquam non esset* (disapplicata) dal Giudice, così rimuovendo un ostacolo alla tutela delle posizioni soggettive che si fanno valere in questa sede.

•

1. Istanza istruttoria

Si chiede che il MISE che effettua l’istruttoria acquisisca tutti i documenti allegati al presente ricorso, nonché dal GSE la documentazione relativa alle domande presentate, sia per quanto concerne le posizioni contestate incluse in *Tabella A RG_IDRO2016* per quanto concerne le domande dei ricorrenti e la datazione dei titoli concessori ed autorizzatori ivi contenuti, nonché ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini della decisione, insistendo fin d’ora perché vi si provveda comunque in via interlocutoria. Con riserva di produrre ogni ulteriore documento ritenuto utile.

2. Istanza di trasmissione degli scritti difensivi

Si chiede che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione, del GSE e dei controinteressati vengano portati a conoscenza dei ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare.

3. Richiesta comunicazione nominativo r.u.p.

Si chiede, ai sensi della Direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, di avere conoscenza del nominativo del Responsabile dell'Istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

4. Riserva di proposizione di motivi aggiunti

I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

5. Istanza di sospensione

Il *fumus boni iuris* da cui è assistito il presente ricorso è evidente dall'esposizione che precede.

Parimenti è riscontrabile il *periculum in mora* che fonda la presente istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Nonostante infatti i tempestivi avvertimenti in ordine alla non corretta o quantomeno ambigua indicazione, nelle domande incluse in *Tabella A*, del quadro autorizzativo degli impianti, il GSE ha comunque proceduto alla pubblicazione delle *Graduatorie*, riservando ad una fase successiva la verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni dei concorrenti.

La mancata immediata attivazione delle verifiche da parte del GSE danneggia non solo i ricorrenti, ma anche i soggetti inclusi in *Graduatoria* che sono indotti a realizzare comunque gli impianti, con il rischio che poi non vengano incentivati, cioè con tutta

probabilità destinati ad un ciclo vitale molto breve in assenza di adeguate compensazioni finanziarie.

In ultima analisi verrebbe quindi leso l'interesse pubblico ad una più ampia dotazione impiantistica alimentata da fonti rinnovabili.

A seguito della segnalazione della ricorrente Federazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una propria istruttoria, interpellando sia il Ministero per lo Sviluppo Economico che il GSE in merito all'esposto presentato dai ricorrenti il 22 dicembre 2016 (e all'allegata Relazione *sub* docc. 4 e 6), in cui sono indicate le molteplici irregolarità nelle domande presentate.

Anche se al momento non si è a conoscenza dell'atto conclusivo del procedimento innanzi all'AGCM, il GSE non pare intenzionato a procedere alle verifiche prima del completamento degli impianti inclusi in *Tabella A*.

Tale verifica è tuttavia doverosa non solo per preservare le ragioni di coloro che avrebbero dovuto essere da subito inclusi in *Graduatoria RG_IDRO2016*, ma anche per segnalare tempestivamente all'Autorità giudiziaria eventuali falsi documentali (essendo state rese le dichiarazioni, sulla base delle quali sono graduate le domande, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/1990 e s.m.i.: cfr. l'Allegato 3 del D.M. 23 giugno 2016).

E' pur vero che l'art. 11 del Decreto Ministeriale dispone che "*gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura ... Idroelettrico 31 [mesi]*", e che l'art. 24 del Decreto, rubricato *Accesso ai meccanismi di incentivazione*, dispone che "*entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ... il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in Allegato 3. Entro novanta*

giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto ...”.

Questa disposizione non deve però costituire un pretesto per rinviare le verifiche, non potendo trovare applicazione nel caso in cui la non correttezza della documentazione presentata dalla concorrenti sia stata verificata *aliunde*, da soggetti terzi o addirittura da un’Autorità pubblica (come l’AGCM).

Tale ritardo, ove ulteriormente protratto, danneggerebbe infatti irreparabilmente le ragioni dei ricorrenti, in quanto l’efficacia temporale delle autorizzazioni a costruire ed esercire gli impianti é soggetta a precisi ed ineludibili termini di inizio ed ultimazione dei lavori imposti dalla disciplina urbanistica (il termine annuale per l’avvio e quello triennale per la conclusione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2016), a pena di decadenza dall’autorizzazione.

Gli stessi soggetti inclusi in *Graduatoria* sarebbero inoltre indotti dalle verifiche a non realizzare impianti che non potranno beneficiare delle incentivazioni, formalizzando tempestiva rinuncia.

Si rammenta infatti che la rinuncia deve perfezionarsi entro il termine di sei mesi nell’ipotesi di cui all’art. 11, comma 4 del D.M. 23 giugno 2016, e che la rinuncia è l’unico caso previsto dal Decreto per procedere a scorrimento di graduatoria, che è quanto auspicano i ricorrenti. Tuttavia in tale ipotesi *“i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 ... con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata”* (art. 11, ultimo comma).

Questa previsione rende ancor più evidenti le ragioni per procedere all’immediata verifica delle domande, comportando il differimento di tali verifiche il pregiudizio definitivo delle legittime aspettative dei ricorrenti.

Si chiede quindi che l'efficacia della *Graduatoria* di cui alla *Tabella A RG_IDRO2016* venga sospesa *in parte qua*, affinché il GSE possa disporre immediatamente le verifiche documentali che non ha voluto effettuare in questa fase del procedimento, con ogni consequenziale provvedimento.

P.Q.M.

Si chiede all'ecc.mo Presidente della Repubblica, disattesa ogni contraria istanza, di accogliere il presente ricorso, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, e per l'effetto, di annullare e/o disapplicare tutti gli atti indicati in epigrafe, quali:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*,
- il bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, reso pubblico dal GSE il 20 agosto 2016;
- la *Graduatoria* approvata dal GSE relativa agli *"impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016" (Tabella A)*;
- ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Con vittoria di spese ed onorari di difesa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato dell'importo di 650,00 euro.

Si allegano i seguenti documenti:

1. D.M. 23 giugno 2016
2. Bando GSE Registri informatici 2016
3. Graduatoria *Tabella A RG_IDRO2016*
4. Relazione geom. Fabrizio Pizzorni 20 dicembre 2016
5. Lettera FederIdroelettrica 19 settembre 2016
6. Esposto AGCM 22 dicembre 2016

Roma, 20 marzo 2017

(prof.avv. Michele Vietti)

(avv. Marco Yeuillaz)”

*

2) Il ricorso sopra trascritto veniva depositato, con la prova della notifica alla controinteressata e al G.S.E. s.p.a., presso il Ministero per lo Sviluppo Economico il 24 marzo 2017;

3) la società controinteressata Ispe Costruzioni s.r.l., con il patrocinio dell'avv. Riccardo Viceré, depositava al M.I.S.E. una memoria difensiva datata 22 maggio 2017, con la quale chiedeva la reiezione del ricorso (doc. 10);

4) con istanze *ex art. 10* del D.P.R. n. 1199/1971 del 22 maggio 2017, notificate il 24 maggio 2017, il G.S.E. s.p.a. chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, riservando a tale sede la formulazione di domande e conclusioni (cfr. docc. 11-15);

5) l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con nota Rif. S2733/DSA, trasmessa tramite pec il 12 giugno 2017, all'esito del procedimento cui si è fatto riferimento in ricorso, comunicava che era stata emessa la *Segnalazione* nei confronti del MISE e del G.S.E. con la quale si chiedeva la

‘modifica delle norme relative all’incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili, al fine consentire la necessaria verifica sulla correttezza dei titoli dichiarati dai soggetti richiedenti preventivamente alla composizione della graduatoria, nonché la possibilità di eventuale scorrimento di quest’ultima’ (doc. 9), proprio quanto censurato dalle ricorrenti; non si conosce al momento della redazione del presente atto il contenuto, in particolare motivazionale, della *Segnalazione*, che ci si riserva di produrre successivamente;

tutto ciò premesso

la **Federazione Produttori Idroelettrici - FederIdroelettrica**, in persona del suo Presidente, **S.A.G.I. s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico, **S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.**, in persona del suo amministratore delegato, **Ayas-Brusson Energie s.r.l.**, in persona del suo Presidente del consiglio di amministrazione, e **Cadis s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante, come sopra rappresentate e assistite, si costituiscono con il presente atto innanzi all’ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali

(art. 55 Cod.proc.amm.)

Si richiama quanto scritto nell’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

In considerazione dell'atipicità della misura cautelare che può essere pronunciata dal Giudice amministrativo, si chiede a codesto Tribunale, per assicurare interinalmente gli effetti dell'auspicata decisione favorevole sul ricorso:

- a) di sospendere l'erogazione degli incentivi e/o delle misure di incentivazione degli impianti oggetto delle domande contestate in giudizio, sino all'esito del giudizio, sospendendo o disapplicando le disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 indicate in ricorso che interdicono la verifica preventiva delle domande e lo scorrimento di graduatoria;
- b) di ordinare al G.S.E. di verificare immediatamente le domande oggetto di contestazione, previa acquisizione della documentazione relativa alle verifiche già effettuate, come chiarito nella *Istanza istruttoria* di seguito formulata;
- c) ovvero, di disporre la verifica delle domande oggetto di contestazione nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 66 Cod.proc.amm.;
- c) con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso all'esito delle verifiche.

Istanza istruttoria

Nel corso del procedimento innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata disposta l'audizione del Presidente e Amministratore delegato del G.S.E. s.p.a. e di tre suoi funzionari. Dal verbale di audizione del 22 febbraio 2017 risulta che già talune domande di incentivazione erano state verificate per l'inclusione in Graduatoria (cfr. doc. 7 allegato al presente atto).

A seguito di successiva richiesta di chiarimenti dell'A.G.C.M. del 12 aprile 2017 Rif. n. S/2733 al G.S.E. in merito all'attività di verifica delle *Graduatorie Registri*, il Presidente dello stesso G.S.E. chiariva con nota del 21 aprile 2017 (cfr. doc. 8) che:

- a) gli impianti ammessi in posizione utile in Graduatoria IDRO_RG2016 ammontano a centoventicinque;
- b) al momento dell'iscrizione alla procedura venutono impianti erano già in esercizio;
- c) è stato avviato il procedimento di verifica documentale per trentaquattro impianti non ancora entrati in esercizio;
- d) tredici richieste di ammissione agli incentivi non sono state accolte;
- e) per sei richieste è stato inviato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- f) per sei richieste è in corso la procedura di valutazione.

Il G.S.E. chiariva inoltre che, per quanto riguarda gli impianti oggetto di segnalazione, era stata avviata l'attività di verifica documentale per undici impianti ed è in corso la valutazione delle risposte pervenute. Sono stati inoltre trasmessi agli interessati quattro preavvisi di rigetto, mentre per altre due domande è in corso la procedura di valutazione.

In relazione a tali verifiche, nonché all'esito di quelle eventualmente svolte in epoca successiva, si chiede a codesto Tribunale di ordinare al G.S.E. di produrre in giudizio la relativa documentazione, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

Si chiede inoltre di acquisire la documentazione relativa alle eventuali rinunce intervenute (che determinerebbero *ex lege* lo scorrimento di graduatoria e quindi la possibilità di immediata soddisfazione delle pretese di taluno dei ricorrenti).

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Il ricorso straordinario è stato notificato, come richiede l'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, ad un controinteressato, oltre che all'Ente che ha emanato gli atti

impugnati. Per pervenire a decisione nel presente giudizio è tuttavia necessario che il ricorso venga notificato anche agli altri contro interessati. In considerazione tuttavia del loro numero elevato, si chiede, ai sensi dell'art. 41, comma 4, e 49, comma 3, Cod.proc.amm., sulla base di quanto già verificato da codesto Tribunale Amministrativo, con ordinanza n. 1927/2017 Reg.prov.pres., di ordinare al G.S.E. di pubblicare sul proprio sito informatico il presente atto, al fine di costituire il contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

*

Con riserva di proposizione di azione risarcitoria, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 C.p.a.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari a € 650,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario.

Si allegano i seguenti documenti:

1. D.M. 23 giugno 2016
2. Bando GSE Registri informatici 2016
3. Graduatoria *Tabella A RG_IDRO2016*
4. Relazione geom. Fabrizio Pizzorni 20 dicembre 2016
5. Lettera FederIdroelettrica 19 settembre 2016
6. Esposto AGCM 22 dicembre 2016
7. Verbale audizione AGCM
8. Nota GSE 21 aprile 2017
9. Nota AGCM Rif. N. S/2733

10. Memoria costituzione ISPE Costruzioni
11. Istanza di trasposizione notificata a Federidroelettrica
12. Istanza di trasposizione notificata a S.A.G.I. s.r.l.
13. Istanza di trasposizione notificata a S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.
14. Istanza di trasposizione notificata a Ayas–Brusson Energie s.r.l.
15. Istanza di trasposizione notificata a Cadis s.r.l.
16. Ricorso straordinario Federidroelettrica + altri

Torino-Roma, 14 luglio 2017

(prof.avv. Michele Vietti)

(avv. Marco Yeullaz)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE III-ter

R.G. n. 6742/2017

Ricorso per motivi aggiunti

(art. 43 del D.Lgs. n. 104/2010)

udienza pubblica: 28 settembre 2018

nell'interesse della **Federazione Produttori Idroelettrici - FederIdroelettrica**, in persona del suo Presidente dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Torino, via San Quintino n. 28 (cod.fisc. 90033930026), di **S.A.G.I. s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico dott.arch. Flavio Sarasino, con sede in Cafasse (TO), via Roma n. 178 (P.IVA 02197350016), di **S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.**, in persona del suo amministratore delegato Luigi Defrancesco, con sede in Moena (TN), strada De Prealon n. 42 (P.IVA 00644640229), di **Ayas-Brusson Energie s.r.l.**, in persona del suo Presidente del consiglio di amministrazione Andrea Vicquéry, con sede in Ayas (AO), Frazione Antagnod (P.IVA. 00580030070) e di **Cadis s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante ing. Giulio Dolcetta Capuzzo, con sede in Vicenza, Contrà Porti n. 21 (P.IVA 03790630242), tutte rappresentate e difese dal prof.avv. Michele Vietti (cod.fisc. VTTMHL54B10E445C) e dall'avv. Marco Yeuillaz (cod.fisc. YLLMRC65B20L219S) per delega in calce alla memoria di costituzione del 14 luglio 2017

- ricorrenti -

contro

- il **Ministero dello Sviluppo Economico** (c.f. 80230390587), in persona del Ministro in carica, il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e**

del Mare (c.f. 80224030587), in persona del Ministro in carica, il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, (c.f. 97099470581), in persona del Ministro in carica, collettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- il **Gestore Servizi Energetici G.S.E. s.p.a.** (P.Iva 05754381001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese domiciliato in Roma, Via Antonelli 4,

- Amministrazioni resistenti -

nonché nei confronti

- della società **ISPE Costruzioni s.r.l.**, (partita iva10207691006) rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Viceré e Alessandro Tozzi, domiciliata in Roma, Largo Messico n.7, nei confronti della quale è stata espressa rinuncia in corso di giudizio;

- dei soggetti inclusi nella graduatoria di cui alla Tabella A del Registro RG_IDRO2016 pubblicata dal G.S.E. s.p.a. il 25 novembre 2016

- controinteressati -

per l'annullamento

- delle verifiche effettuate dal GSE sulle domande incluse nella Tabella A del Registro RG_IDRO2016 pubblicata dal G.S.E. s.p.a. il 25 novembre 2016 e della loro definitiva ammissione, non pubblicate né altrimenti rese note alle ricorrenti che con la produzione in giudizio della relativa documentazione da parte della difesa del GSE il 22 febbraio 2018, e precisamente:

a) della nota del GSE a SIMI s.r.l. del 29 settembre 2017, *sub* doc. 9;

b) della nota del GSE a Remna s.r.l. priva di data, *sub* doc. 15;

- c) della nota del GSE a Idroelettrica Prealpina s.r.l. del 29 settembre 2017, *sub* doc. 20;
- d) della nota del GSE a C.L.Real Estate s.r.l. del 29 settembre 2017, *sub* doc. 26;
- e) della nota del GSE al Comune di Savio dell'Adamello priva di data, *sub* doc. 44;
- f) della nota del GSE a Lavoreit s.r.l. del 15 gennaio 2018, *sub* doc. 68;
- g) della nota del GSE al Comune di Lusevera del 15 gennaio 2018, *sub* doc. 73;
- h) della nota del GSE al Comune di Dimaro Folgarida del 28 giugno 2017, *sub* doc. 76;
- i) della nota del GSE a Elettrica Weitfeld s.c.a r.l. del 21 aprile 2017, *sub* doc.80;
- l) della nota del GSE a Tecnoimpianti Energia s.r.l. del 7 marzo 2017, *sub* doc. 86;
- m) della nota del GSE a Wolf Energie s.r.l. del 31 marzo 2017, *sub* doc. 89;

nonché per l'annullamento

- del Decreto Interministeriale 23 giugno 2016, avente ad oggetto *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*, nelle parti indicate in ricorso;
- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate in ricorso;
- della *Graduatoria* approvata dal GSE relativa agli *“impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG_IDRO2016”* (Tabella A), pubblicata il 25 novembre 2016, nelle parti indicate;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso.

FATTO

Il Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a. (di seguito anche solo GSE) il 20 agosto 2016 pubblicava il bando per l'iscrizione ai Registri informatici di cui all'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche solo MISE) del 23 giugno 2016 per l'assegnazione dei contingenti e l'indicazione delle risorse disponibili destinate all'incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (cfr. docc. 1 e 2).

La Federazione Produttori Idroelettrici - FederIdroelettrica (di seguito anche solo Federidroelettrica) riunisce e rappresenta imprese - come quelle ricorrenti - che operano nel settore della produzione di energia elettrica da risorse idriche, per l'utilizzo delle quali hanno ottenuto la concessione di derivazione d'acqua dagli Enti competenti, oltre che l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per costruire ed esercire impianti idroelettrici.

Il GSE pubblicava il 25 novembre 2016 le *Graduatorie Registri* dei soggetti ammessi all'*incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*, tra cui quelli alimentati da fonte idroelettrica (cfr. doc. 3), in cui non era inclusa alcuna delle ricorrenti.

Le *Graduatorie* degli impianti iscritti a ciascun Registro sono state formate dal GSE secondo i "*criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico*" di cui all'art. 10, comma 3, del Decreto, tra i quali quello di cui alla lett. g), la "*anteriorità del titolo autorizzativo*", criterio che non è stato correttamente applicato dal GSE, ammettendo ad incentivo soggetti privi dei requisiti richiesti e posponendone altri che come le ricorrenti ne hanno titolo.

Dalle verifiche svolte dalla Federazione ricorrente e segnalate al GSE è infatti emerso che diversi concorrenti hanno indicato date non corrispondenti all'effettivo ottenimento dei titoli autorizzativi richiesti per costruire ed esercire

gli impianti, retrodatando la loro situazione autorizzatoria per acquisire in *Graduatoria* una posizione utile all'ottenimento degli incentivi.

FederIdroelettrica contestava al GSE tale situazione in base alle conclusioni della Relazione del geom. Pizzorni del 20 dicembre 2016 (doc. 4), indicando per 19 delle 125 domande incluse nella *Tabella A* incongruità di varia natura e/o la non corrispondenza del quadro autorizzativo a quanto prescritto dalla normativa, sì da giustificare l'esclusione o comunque una diversa posizione in *Tabella A*, posposta a quella delle società ricorrenti.

Le ricorrenti inviavano il 22 dicembre 2016 un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (qui di seguito anche solo AGCM), ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990 (cfr. doc. 6). Effettuata un'approfondita istruttoria, l'AGCM pubblicava sul proprio *Bollettino* informatico n. 28 del 24 luglio 2017 la *Segnalazione* al Ministero dello Sviluppo Economico (doc. 17). Con questa *Segnalazione* l'Autorità, accogliendo pienamente i rilievi delle ricorrenti, evidenziava:

a) che in conseguenza della *“disomogeneità delle procedure autorizzative adottate dai vari Enti locali, la graduatoria così come pubblicata dal GSE in data 25 novembre 2016 – sulla base delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti e senza una verifica preventiva sui titoli presentati – non sembrerebbe rispecchiare la dichiarata finalità di privilegiare l'incentivazione degli impianti che più rapidamente andranno in produzione ... in quanto, in alcuni casi, i titoli dichiarati all'atto della domanda di iscrizione al registro da alcuni richiedenti potrebbero o non essere del tutto idonei a garantire l'effettivo avvio in produzione dell'impianto entro i termini previsti dal bando, o definiti in modo tale da alterare il corretto rapporto di priorità rispetto ad altri richiedenti”*, considerato che *“la procedura prevista dal Decreto e adottata dal*

GSE, nel prevedere una effettiva verifica sull'idoneità dei titoli solo a seguito della pubblicazione della graduatoria, impedisce che sia garantita una immediata, efficiente e corretta allocazione delle risorse disponibili";

b) che *“anche il divieto di scorrimento della graduatoria, previsto dall'art. 10, comma 5, del Decreto, risulta eccessivamente vincolante e non funzionale alla promozione di un uso efficiente delle risorse di incentivazione disponibili, alterando le dinamiche concorrenziali future nel mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

Sulla base di queste considerazioni, l'AGCM segnalava anche *“la necessità di procedere ad una modifica della normativa in materia di incentivazione per impianti da fonte idroelettrica di piccola potenza”*, per cui:

- per quanto concerne *sub a)*, *“dovranno essere chiarite le corrette caratteristiche dei titoli che devono essere dichiarati in sede di autocertificazione”*;

- quanto ai punti *sub b) e c)* *“l'Autorità evidenzia la necessità di prevedere normativamente che il GSE possa svolgere una adeguata attività di verifica delle domande, inclusa quella sulla correttezza dei titoli presentati dai soggetti richiedenti, prima della pubblicazione della graduatoria, nonché la possibilità*

di eventuale scorrimento di quest'ultima”. Infine l'Autorità invitava il MISE a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di quarantacinque giorni.

L'Autorità *Antitrust* ha in sostanza censurato le stesse irregolarità denunciate dalle ricorrenti, imponendo al MISE (e di conseguenza al GSE) gli stessi adempimenti invocati dalle ricorrenti, quali la verifica immediata delle domande e dei titoli ivi richiamati (prima della ultimazione dei lavori) e la ripubblicazione (scorrimento) della *Graduatoria* all'esito di tali verifiche. Né il GSE né il MISE procedevano tuttavia alle verifiche richieste nei termini assegnati.

Nel frattempo le ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato per chiedere l'annullamento degli atti impugnati.

Con istanze *ex art.* 10 del D.P.R. n. 1199/1971 del 22 maggio 2017, il G.S.E. s.p.a. chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale (docc. 11-15).

Le ricorrenti si costituivano quindi innanzi al T.A.R. del Lazio, Sez. III-ter con memoria del 14 luglio 2017 e rinunciavano all'istanza cautelare a seguito della fissazione dell'udienza di merito al 4 aprile 2018.

Il GSE il 22 febbraio 2018 produceva giudizio ben 93 documenti attestanti le verifiche svolte talora diversi mesi prima, costringendo le ricorrenti a richiedere il differimento dell'udienza di discussione onde proporre motivi aggiunti di ricorso avverso tali verifiche e l'ammissione definitiva delle domande contestate.

Ciò premesso, si ritengono i provvedimenti impugnati illegittimi per i seguenti

MOTIVI

Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ai DD.MM. 10 settembre 2010, 6 luglio 2012, 31 gennaio 2014 e 23 giugno 2016 e relative Procedure applicative – Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e al bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016 – Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 107, 108, 119 e 120 del TFUE e dei principi nazionali ed europei in materia di concorrenza e *par condicio* dei partecipanti ad una procedura selettivo/concorsuale – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Eccesso di potere

sotto il profilo della illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione - Sviamento

Nella memoria depositata dal GSE il 2 marzo 2018 si legge che le verifiche delle domande contestate dalle ricorrenti, incluse nella Tabella A del Registro RG_IDRO2016 pubblicata il 25 novembre 2016, avrebbero condotto il Gestore alla loro (quasi totale) definitiva ammissione con i provvedimenti indicati in epigrafe, impugnati con il presente atto, resi noti solo con la loro produzione in giudizio il 22 febbraio 2018.

Si rende pertanto necessaria l'impugnazione di tali risultanze con i presenti motivi aggiunti di ricorso, richiamando integralmente, per quanto qui non dedotto in fatto e in diritto, i motivi del ricorso introduttivo del giudizio.

Come meglio chiarito in tale ricorso nella memoria di costituzione innanzi a codesto Giudice, le verifiche e le relative conclusioni conseguono alle contestazioni mosse dalle ricorrenti e riguardano la non corretta applicazione, nella redazione delle Graduatorie (Tabella A e di conseguenza anche Tabella C) del criterio di priorità cronologica riferito alla data di conseguimento dell'autorizzazione unica o degli atti ad essa equivalenti, nel rispetto della *par condicio* dei partecipanti alla procedura selettivo/concorsuale indetta dal GSE.

Talune censure investono la mancata esclusione di soggetti privi di titoli o che avevano reso dichiarazioni non veritiere.

Le verifiche svolte dal GSE sulle 19 domande contestate confermano, per 12 domande su 19, quanto contestato dalle ricorrenti, anche se risultano quasi tutte ammesse definitivamente (17), anche se nel frattempo sono pervenute altre rinunce, segnalate nel presente atto. Le ricorrenti ritengono tali provvedimenti di ammissione definitiva illegittimi per le ragioni illustrate qui di seguito.

Si evidenzia preliminarmente che tanto il GSE quanto il MISE concordano con le ricorrenti sulle modalità di applicazione del criterio di priorità cronologica del titolo autorizzativo di cui all'art. 10, comma 3, lett. g) del D.M. 23 giugno 2016, in base al quale graduare le domande ai fini dell'accesso agli incentivi:

- nella memoria del GSE del 24 agosto 2017 (punto B7) si legge che *“indipendentemente dall'ordine in cui i titoli legittimanti vengano rilasciati dalle Autorità preposte, è sempre alla data di efficacia del titolo autorizzativo (cioè al termine dell'iter autorizzativo) che si deve guardare per valutare la sussistenza del criterio di preferenza dell'antioriorità del titolo”*;
- nella memoria del MISE del 28 gennaio 2018 (punto IV) si legge che *“ai fini dell'applicazione del criterio in questione, la data rilevante è quella in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, e quindi l'atto sostanzialmente idoneo a garantire l'effettivo avvio in produzione dell'impianto richiedente l'accesso al beneficio economico”* (la sottolineatura è di chi scrive).

Per garantire la parità di trattamento dei concorrenti e il rispetto dei principi evidenziati, la datazione cui il GSE dà rilievo è quella di situazioni autorizzative omogenee, pervenute al termine del loro iter, sì da non richiedere ulteriori atti amministrativi per realizzare ed esercire l'impianto.

Con la conseguenza che nel caso in cui l'efficacia dell'autorizzazione unica o atto equivalente sia subordinata o anche accompagnata da successivi atti, è comunque alla data dell'ultimo titolo che si deve fare riferimento per datare il *titolo autorizzativo* e quindi il posizionamento della domanda in Graduatoria.

In questo modo sono salvaguardati anche il principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa nell'assegnazione di risorse pubbliche di

cui all'art. 97, comma 2, Cost. e di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., nonché delle norme concorrenziali del TFUE richiamate nei motivi di ricorso.

Passando tuttavia dall'affermazione astratta all'applicazione concreta, il GSE non ha applicato, negli atti impugnati, i principi ed i criteri enunciati, neppure nei casi in cui aveva già notificato alle concorrenti preavviso di diniego, talora senza neppure motivare l'ammissione definitiva delle domande incluse in Tabella A.

Neppure risulta che, nei casi esaminati, il GSE abbia dato applicazione a quanto dispone l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, rubricato *Decadenza dai benefici* per cui *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*, non escludendo le domande – nei casi sotto evidenziati – in cui pure era palese la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine di acquisire una posizione utile in Graduatoria.

Anche il *bando* pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, dispone, nella sezione dedicata a *Verifiche e controlli*, che *“La richiesta di iscrizione ai Registri dà avvio alla procedura di richiesta di accesso agli incentivi di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, dell'art. 23 del D.lgs. 28/11 e del D.M. “Controlli” 31 gennaio 2014. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, dell'art. 42 del D. lgs. 28/11 e del D.M. “Controlli” 31 gennaio 2014, il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione ai Registri, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti*

Responsabili”. Il bando include poi nella sezione che individua le *Cause di esclusione* quanto segue: “*Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze*” (le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 sono richiamate anche nel c.d. *Decreto controlli* del GSE).

La retrodatazione delle domande contestate, anteposte in Graduatoria a quelle delle ricorrenti, e la mancata loro esclusione nei casi di dichiarazioni sostitutive palesemente non veritiere, rendono illegittima la Graduatoria pubblicata dal GSE, che dovrà essere opportunamente corretta per le posizioni segnalate.

Si esaminano di seguito le singole domande contestate incluse nella Tabella A, alla luce delle verifiche e dei provvedimenti di ammissione definitiva del GSE.

Posizione n. 13 - S.IM.I. Società Impianti Idroelettrici s.r.l.

Per questa domanda l’iscrizione in Graduatoria è stata effettuata in base alla data del permesso di costruire (28 novembre 2012), peraltro ritirato dall’interessata solo l’8 maggio 2013 (cfr. doc. 7 prodotto dal GSE).

Trattandosi di impianto ubicato in una Regione a statuto ordinario, il permesso di costruire avrebbe dovuto essere compreso nell’autorizzazione unica *ex art. 12* del D.Lgs. 387/2003 e in base all’All. 1 del Decreto Interministeriale 10 settembre 2010.

Non si comprende quindi perché il Gestore abbia attribuito rilievo alla data di un atto che compone ma non esaurisce né conclude il quadro autorizzativo richiesto per partecipare alla procedura. Anche volendo attribuire efficacia ad un permesso di costruire autonomamente rilasciato (*contra legem*), questo non

costituisce *titolo autorizzativo*, cioè autorizzazione unica *ex* D.Lgs. 387/2003 richiamato dal D.M. 23 giugno 2016.

Prova ne é che la Provincia di Torino solo con D.G.P. n. 24 del 3 luglio 2013 (*sub* doc. 4, all. 2), successiva al permesso di costruire del 2012, ha conferito a SIMI s.r.l. i necessari poteri espropriativi, a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale di Exilles n. 2 del 30 gennaio 2013, con la quale veniva approvata la Variante al Piano Urbanistico Generale, apponendo allo stesso tempo il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento (cfr. docc. 7 e 8 prodotti dal GSE).

Nella nota notificata a SIMI s.r.l. il 29 settembre 2017 (cfr. doc. 9 del GSE) il Gestore, pur dando atto che *“l’inizio dei lavori previsto dal pertinente titolo autorizzativo [quale?] potrà avvenire solo ad ottenimento dello svincolo del gravame di uso civico da parte di codesto Comune ...”* – circostanza che, unita alla mancata disponibilità assicurata dall'esecuzione degli atti espropriativi, è ostativa al completamento degli atti necessari non solo a comporre il quadro dell'autorizzazione unica ma anche a consentire la realizzazione dei lavori – invita lo stesso Comune a segnalare eventuali criticità in merito che possano compromettere il legittimo riconoscimento degli incentivi.

Il vincolo relativo all'inizio dei lavori indicato nella suddetta D.G.P. - per cui l'avvio dei lavori potrà avvenire solo a ottenimento dello svincolo del gravame di uso civico da parte del Comune di Exilles - evidenzia come in tale momento fosse stata emanata la sola determina regionale n. 453 del 30 maggio 2012 (*sub* doc. 4, all. 3 delle ricorrenti) che autorizzava il Comune a mutare la destinazione d'uso delle aree gravate da uso civico.

In conclusione, il permesso di costruire cui il GSE fa riferimento per datare la domanda non consente la realizzazione dell'impianto e pertanto non può essere

utilizzato per l'inserimento in Graduatoria, nel rispetto dell'uniformità dei criteri che assicurino la *par condicio* dei concorrenti (per dirla con il GSE 'è sempre alla data di efficacia del titolo autorizzativo (cioè al termine dell'iter autorizzativo) che si deve guardare per valutare la sussistenza del criterio di preferenza dell'antiorità del titolo').

Siamo quindi in presenza di un impianto privo di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003, che non poteva essere iscritto al Registro RG_IDRO2016, certo non con riferimento alla data del titolo edilizio.

Inoltre la dichiarazione della concorrente di aver conseguito "in data 28 novembre 2012 il titolo autorizzatorio per l'intervento di nuova costruzione e per l'esercizio dell'impianto" (cfr. doc. 9 del GSE) - mentre in tale data le è stato rilasciato solo il permesso di costruire - è manifestamente non veritiera (in base al disposto dell'art. 10, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016 e dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 ivi richiamato), per cui il GSE avrebbe dovuto procedere all'esclusione della domanda di SIMI s.r.l., anziché confermarla con nota del 29 settembre 2017 qui gravata (*ibidem*).

Si concretizzano quindi, in relazione a questo provvedimento, tutte le censure sollevate, ed in particolare le figure sintomatiche dell'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e carenza motivazionale.

Posizione n. 31 - REMNA s.r.l.

In relazione a questa domanda si rileva che quando la Provincia di Imperia ha rilasciato l'autorizzazione unica (24 dicembre 2013) non era ancora stata accordata la concessione di derivazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 192 del 27 aprile 2016 (cfr. doc. 4, all. 4 e 5 allegati al ricorso).

Si legge infatti nella Determinazione dirigenziale della Provincia di Imperia n. 1270 del 24 dicembre 2013 (*sub* doc. 12 del GSE), con la quale è stata rilasciata

l'autorizzazione unica alla Remna s.r.l., al punto D), che *"la presente Autorizzazione Unica sarà efficace al momento dell'ottenimento, da parte del Gestore della relativa concessione di derivazione d'acqua rilasciata dal competente ufficio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Imperia"*. L'autorizzazione unica del 24 dicembre 2013 non consentiva pertanto la realizzazione dell'impianto della Remna perché priva della concessione di derivazione, per cui non può essere considerata, ai fini dell'inclusione in Graduatoria, la data di completamento dell'iter autorizzativo, per cui occorre far riferimento alla data di rilascio della concessione di derivazione (27 aprile 2016). L'iscrizione al registro RG_IDRO2016 dell'impianto della Remna non è corretta anche perché al momento dell'iscrizione dell'impianto al registro RG_IDRO2014 (Tabella C posizione 61) la società era in possesso di un solo titolo autorizzativo non efficace, per cui non avrebbe potuto essere iscritta al registro. Tale illegittimità si è riverberata sugli atti successivi, e in particolare sulla Graduatoria GSE del 2016, che presuppone il valido inserimento della domanda in Tabella C delle Graduatorie 2014.

Il GSE tuttavia, con la nota alla Remna s.r.l. *sub* doc. 15 del GSE, ammette in via definitiva la domanda ignorando del tutto quanto evidenziato, ed incorrendo pertanto nei vizi denunciati.

Posizione n. 39 – IDROELETTRICA PREALPINA S.r.l.

In questo caso il GSE ha incluso l'impianto in Tabella A con riferimento alla data dell'autorizzazione unica *ex* art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (29 aprile 2014: *cfr.* doc. 18 del GSE), ma tale atto non conclude l'iter autorizzativo in quanto la concessione di derivazione (*sub* doc. 19 del GSE) verrà rilasciata solamente il 22 aprile 2015.

Come nel caso in precedenza esaminato inoltre già l'iscrizione dell'impianto al registro RG_IDRO2014 (Tabella C posizione 115) era illegittima in quanto in possesso di un titolo autorizzatorio non efficace, inficiando di conseguenza la validità dell'iscrizione al registro RG_IDRO2016.

Nella nota del GSE a Idroelettrica Prealpina s.r.l. del 29 settembre 2017 (*sub doc. 20 del GSE*) si legge che *“il Soggetto responsabile ha dichiarato di essere in possesso di un titolo valido ed efficace, indicando la data dell'autorizzazione unica quale data di conseguimento di tale titolo, pur a fronte di un atto di concessione di derivazione rilasciato in data successiva”*, ma inspiegabilmente il Gestore non ne trae conseguenza negativa alcuna ammettendo in via definitiva la domanda. La dichiarazione non veritiera della concorrente avrebbe dovuto invece determinare l'esclusione della domanda, per cui il provvedimento del GSE qui gravato (doc. 20 del GSE) è illegittimo e dovrà essere annullato.

Posizione n. 50 - C. L. REAL ESTATE s.r.l.

Come nel caso precedente, il GSE ha indebitamente iscritto l'impianto in graduatoria in base alla data dell'autorizzazione unica *ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003* (18 giugno 2014: cfr. doc. 23 del GSE), che invece, come nei casi precedenti, non conclude l'iter autorizzativo, poiché la concessione di derivazione (*sub doc. 24 GSE*) è stata rilasciata solo il 5 ottobre 2015.

Nella Determinazione della Regione Basilicata n. 150c.2014/D.00562 del 18 giugno 2014 (*sub doc. 23 del GSE*), con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica, è infatti espressamente previsto di *“dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico autorizzato solo dopo l'ottenimento della concessione idraulica d'uso dell'acqua pubblica per fini idroelettrici ed il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo mediante demolizione e ricostruzione della briglia esistente lungo il fiume Noce, facente parte del patrimonio idrico”*.

Con nota a C.L. Real Estate s.r.l. del 29 settembre 2017 (*sub doc. 26 del GSE*) il Gestore, pur prendendo atto che “*dalla documentazione fornita nell’ambito del controllo è emerso che il preventivo di connessione alla rete elettrica è stato accettato in data 3 dicembre 2015 e, quindi, in data antecedente a quella di iscrizione al Registro, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del DM 23 giugno 2016*”, ignorando il successivo rilascio della concessione di derivazione, ammette la domanda in via definitiva.

Come nei casi precedenti, anche in questo l’iscrizione al registro RG_IDRO2014 non sarebbe stata ammissibile in quanto, giusto il disposto dell’art. 10, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012, il preventivo di connessione accettato in via definitiva dal proponente era indispensabile, e tale illegittimità si riverbera sulla successiva inclusione nella Graduatoria del 2016.

Come nei casi precedenti, nel 2014 l’impianto era stato inserito in Tabella C per il cui il GSE non aveva allora verificato la dichiarazione, cosa che ha fatto come per le altre domande qui in esame nel 2017/2018, con gli atti qui impugnati.

Il posizionamento nel Registro RG_IDRO2016 della domanda di C.L. Real Estate S.r.l. è pertanto illegittimo e il provvedimento del GSE (nota a C.L. Real Estate s.r.l. del 29 settembre 2017, *sub doc. 26 del GSE*) che la ammette in via definitiva dovrà essere annullato per tutti i vizi enunciati.

Posizione n. 63 - Comune di Savio dell’Adamello

In questo caso l’illegittimo posizionamento in *Graduatoria* della domanda deriva dalla circostanza che l’iscrizione è stata effettuata in base alla data di un titolo autorizzativo (del 7 ottobre 2014) non più valido al momento dell’iscrizione. Risulta infatti dalle stesse produzioni del GSE che la Provincia di Brescia, con Determinazione dirigenziale n. 1087 del 23 febbraio 2016 (*sub doc. 41 del GSE*), ha rilasciato al Comune di Savio una nuova autorizzazione unica,

essendo venuta meno la precedente (rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 6035 del 7 ottobre 2014 *sub* doc. 39 del GSE), in quanto la relativa richiesta di proroga è pervenuta alla Provincia oltre i termini fissati.

L'indicazione della data del titolo autorizzativo ai fini dell'inclusione in Graduatoria non è quindi corretta e il GSE, preso atto dell'annullamento della medesima e del rilascio di una nuova autorizzazione unica il 23 febbraio 2016, avrebbe dovuto escludere la domanda, non potendo fare riferimento ad un titolo decaduto, cioè non più esistente (si noti che il GSE aveva in un primo tempo considerato fondati i rilievi di Federidroelettrica in merito (cfr. doc. 42 del GSE), inviando al Comune di Savio dell'Adamello preavviso di diniego *ex art. 10-bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Inspiegabilmente il GSE ha mutato opinione, ammettendo in via definitiva la domanda con il provvedimento impugnato (cfr. doc. 44 del GSE). L'iscrizione del Comune di Savio dell'Adamello al registro RG_IDRO2016 è pertanto illegittima e la sua conferma dovrà essere annullata.

Impianti siti in Friuli Venezia Giulia

In ordine alle posizioni contestate relative ad impianti siti nella Regione Friuli Venezia Giulia si svolgono riassuntivamente alcuni rilievi comuni.

In primo luogo per questi impianti le concessioni di derivazione sono state rilasciate successivamente alle autorizzazioni uniche, in difformità da quanto prevede l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e l'All. 1 al D.M. 10 settembre 2010.

L'efficacia di dette 'anomale' autorizzazioni uniche infatti è *“in ogni caso subordinata al formale rilascio, da parte degli enti competenti, di tutte le concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ivi incluse quelle rilasciate ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285*

(Nuovo Codice della Strada)”, come chiarisce la stessa Regione Friuli Venezia Giulia nella nota al GSE (sub doc. 47 del GSE).

E’ quindi indiscutibile che le autorizzazioni uniche degli impianti in esame erano inefficaci all’atto del loro rilascio, e che hanno acquisito efficacia solo con il rilascio delle concessioni d’uso demaniali e di beni pubblici necessarie, in particolare della concessione di derivazione.

La data di completamento dell’iter autorizzativo al fine dell’inclusione in *Graduatoria* non può pertanto essere quella dell’autorizzazione unica, ma necessariamente quella della concessione di derivazione o di ulteriori eventuali atti procedurali successivamente intervenuti.

Poiché il GSE ha incluso in Tabella A le domande in esame in base alla data dell’autorizzazione unica, la loro ammissione definitiva è illegittima.

Si riportano nella tabella che segue le posizioni contestate dalle ricorrenti.

N. REG.	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	DATA AU	DATA CONCESSIONE	POTENZA
12	RENOWA SRL	PORDENONE	VITO D'ASIO	31/10/2012	25/06/2013	0,189
28	PLOSCH VALTER	UDINE	TARVISIO	16/12/2013	08/04/2014	0,121
38	CI.PI. ENERGY SRL	UDINE	PAULARO	17/04/2014	20/06/2014	0,198
47	AGOSTINIS VETRO SRL	UDINE	PRATO CARNICO	04/06/2014	24/06/2014	0,218
49	LAVOREIT SRL	UDINE	ARTA TERME	17/06/2014	02/03/2016	0,635
52	COMUNE DI LUSEVERA	UDINE	LUSEVERA	20/06/2014	25/11/2014	0,496

Anche accogliendo i rilievi contenuti nella memoria del MISE del 26 gennaio 2018 (punto I lett. a), per quanto concerne gli impianti di cui alle posizioni nn. 12, 28, 38 e 47 - per cui lo spostamento in Tabella non rilevarebbe sulla posizione delle ricorrenti, fermi restando gli eventuali effetti esclusivi di dichiarazioni non veritiere - tale rilievo non vale per le domande alle posizioni nn. 49 e 52 (impianti di Lavoreit s.r.l. e del Comune di Lusevera).

Dalle date riportate in Tabella A risulta chiaramente che, alla scadenza del termine per l'iscrizione al Registro RG_IDRO2014 (26 giugno 2014), tali impianti (Tabella C posizioni 243 e 223) avevano ottenuto solamente l'autorizzazione unica, come visto inefficace sino al rilascio della concessione di derivazione. Per questo motivo l'iscrizione al registro RG_IDRO2016 è illegittima, non potendo gli impianti essere ammessi, come sono illegittimi relativi i provvedimenti di ammissione definitiva (nota a Lavoreit s.r.l. del 15 gennaio 2018, *sub doc.* 68 e nota al Comune di Lusevera del 15 gennaio 2018, *sub doc.* 73).

Impianti siti in Trentino Alto Adige

Anche con riferimento agli impianti siti in Trentino Alto Adige inclusi in Tabella A si possono formulare alcuni rilievi comuni.

Non si nasconde la difficoltà – incontrata anche dal GSE – di individuare la data di ottenimento del ‘titolo autorizzatorio’ – cioè del completamento dell’iter autorizzativo – per questi impianti, considerando che né la Provincia Autonoma di Trento né quella di Bolzano applicano il D.Lgs. n. 387/2003. Un soggetto interessato a realizzare un impianto in Trentino - Alto Adige deve quindi ottenere autonomamente, oltre alle altre autorizzazioni necessarie, la *concessione edilizia* comunale prevista dalla normativa edilizia provinciale, previa acquisizione della disponibilità dei terreni interessati dall’impianto.

La problematica, come anche quella relativa agli impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia, è stata infatti segnalata al MISE e al GSE da Federidroelettrica con nota del 19 settembre 2016, rimasta priva di riscontro.

Dall’esame della documentazione depositata dal GSE il 22 febbraio 2018 non sempre é agevole riscontrare la regolarità delle verifiche condotte.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le posizioni contestate dalle ricorrenti:

N. REG.	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	DATA AU	DATA CONCESSIONE	POTENZA
11	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	TRENTO	DIMARO FOLGARIDA	04/10/2012	25/08/2009	1,941
15	ELETTRICA WEITFELD SCARL	BOLZANO	VALLE AURINA	12/04/2013	19/02/2013	0,854
20	TECNOIMPIANTI ENERGIA SRL	TRENTO	RABBI	13/08/2013	15/07/2011	0,197
37	WOLF ENERGIE SRL	BOLZANO	BRENNERO	28/03/2014	20/03/2014	0,202
44	CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA SOCIETA' COOPERATIVA	TRENTO	POZZA DI FASSA	19/05/2014	19/05/2014	0,465
61	ASUC CASTELLO	TRENTO	PELLIZZANO	15/09/2014	08/02/2013	0,120

Si esaminano di seguito le problematiche emerse in relazione ai singoli impianti.

Posizione n. 11 - Comune di DIMARO FOLGARIDA

L'impianto è stato inserito in Tabella A in base al titolo autorizzativo (4 ottobre 2012), che tuttavia non corrisponde alla data di approvazione definitiva del progetto, in quanto la Giunta Comunale con Deliberazione n. 89 del 28 maggio 2015 (cfr. doc. 4, all. 12) approva la "*Variante ai lavori n. 1*".

In mancanza di espressa dichiarazione di "*non sostanzialità*" della variante, è alla data di questa che si deve far riferimento per l'inserimento dell'impianto in *Graduatoria*, e non al titolo autorizzativo originario che è stato sostituito.

Dall'esame dei documenti prodotti dal GSE emergono ulteriori perplessità sulle verifiche svolte e sul loro esito.

Con nota del 21 aprile 2017 il GSE ha correttamente notificato al Comune di Dimaro Folgarida il preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* legge proc.amm. sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia del 23 marzo 2017 per cui "*al momento del rilascio del titolo edilizio (4 ottobre 2012) l'impianto in questione disponeva di tutti gli atti autorizzativi necessari alla sua costruzione, mentre per essere autorizzato all'esercizio ed ottenere la piena equivalenza agli effetti dell'autorizzazione unica ex art. 12 del*

d.lgs. n. 387/03 sarebbe stato necessario attendere il rilascio della concessione/autorizzazione agli effetti idraulici e demaniali rilasciata dal Servizio Bacini Montani con provvedimento n. 502 di data 11 giugno 2014 e dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica (rilasciata alla SET Distribuzione SpA con provvedimento n. 316 di data 15 dicembre 2015)" (la sottolineatura è di chi scrive – cfr. doc. 74 prodotto dal GSE). Con nota del 5 maggio 2017 l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia sostiene però che, al momento del rilascio del titolo edilizio (4 ottobre 2012), il Comune di Dimaro Folgarida disponeva dei titoli necessari per costruire ed esercire l'impianto, ma tale affermazione è palesemente contraddittoria e non ha alcun fondamento giuridico, in quanto equipara indebitamente i pareri espressi in fase istruttoria alle autorizzazioni (si sostiene addirittura che l'emissione del preventivo di connessione possa essere considerata un'autorizzazione: cfr. doc. 75 del GSE). Il GSE accoglie acriticamente queste affermazioni dell'Agenzia e con nota del 28 giugno 2017, qui impugnata, ammette definitivamente la domanda (*sub* doc. 76 del GSE).

La stessa Provincia Autonoma di Trento - Servizio Bacini Montani, con Determinazione n. 502 dell'11 giugno 2014 (allegata al presente atto *sub* doc. 27) precisa tuttavia che la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione era stata presentata dal Comune l'8 luglio 2013 (quindi in data successiva al rilascio del titolo edilizio del 4 ottobre 2012) e che le variazioni progettuali, anche se non sostanziali ai fini della V.I.A, hanno motivato ulteriori prescrizioni progettuali per la successiva fase esecutiva (il progetto esecutivo è stato infatti depositato in allegato alla suddetta domanda dell'8 luglio 2013).

Da quanto precede si desume che, all'atto dell'emissione del titolo edilizio indicato dal Comune di Dimaro Folgarida come di completamento dell'iter autorizzativo, l'impianto non aveva i titoli necessari per la sua realizzazione, come peraltro giustamente evidenziato dal GSE nel preavviso di rigetto ma poi immotivatamente ignorato nel provvedimento di accoglimento definitivo della domanda (*sub* doc. 80 prodotto dal GSE).

La dichiarazione sostitutiva che accompagna la domanda è comunque non veritiera e la domanda dovrà essere esclusa.

Posizione n. 15 – ELETTRICA WEITFELD s.c. a r.l.

In questa domanda viene indicata quale data di conseguimento del titolo autorizzativo il 12 aprile 2013, ma risultano rilasciate (cfr. doc. 4, all. 13) due concessioni edilizie successive, datate 13 gennaio 2014 e 22 maggio 2014.

In base ai criteri che MISE e GSE sostengono di condividere, il titolo cui fare riferimento per l'inclusione in *Graduatoria* avrebbe dovuto essere quello corrispondente all'ultimo atto dell'iter autorizzativo, con la conseguenza che la dichiarazione *ex art.* 47 del D.P.R. n. 445/2000 non è veritiera e la domanda avrebbe dovuto essere esclusa in forza dell'art. 75 dello stesso D.P.R..

Dalla nota del GSE a Elettrica Weitfeld s.c.a r.l. del 21 aprile 2017 (*sub* doc.80 del GSE) non si evincono le motivazioni che hanno portato all'accoglimento definitivo della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione in sede di verifica, che è in ogni caso illegittimo e dovrà esser annullato.

Posizione n. 20 – TECNOIMPIANTI ENERGIA s.r.l.

- potenza 0,197 MW

In questa domanda alla data del titolo autorizzativo indicata (13 agosto 2013) corrisponde quella di approvazione di una variante alla concessione di derivazione rilasciata nel 2010 dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. doc. 4,

all. 14): risulta tuttavia successivamente approvata un'ulteriore variante il 16 aprile 2014 (cfr. doc. 4, all. 15).

Queste varianti non contengono disposizioni autorizzative né in materia edilizia ed urbanistica né in materia di tutela del paesaggio o di esecuzione dei lavori; viceversa risulta depositata (cfr. doc. 4, all. 16) una s.c.i.a. dalla società in Comune di Rabbi il 24 marzo 2015.

È quindi evidente come il titolo ottenuto il 13 agosto 2013 non può essere considerato dal GSE quale 'titolo autorizzativo' ai fini della collocazione in Tabella A, in quanto mera variante alla concessione di derivazione, che non consentiva in via definitiva l'esecuzione dei lavori, e a sua volta superata da una variante più recente. Siamo quindi ancora una volta in presenza di una dichiarazione non veritiera che avrebbe dovuto determinare l'esclusione della domanda. Dall'esame dei documenti depositati dal GSE (e in particolare dalla nota del GSE a Tecnoimpianti Energia s.r.l. del 7 marzo 2017, *sub* doc. 86 prodotto dal GSE) non si evincono chiaramente le motivazioni dell'accoglimento definitivo della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, che si palesa comunque illegittimo.

Posizione n. 37 – WOLF ENERGIE s.r.l.

In questa domanda viene indicata quale data del titolo autorizzativo il 28 marzo 2014, ma sono state successivamente rilasciate (cfr. doc. 4, all. 17) due concessioni edilizie, rispettivamente il 26 agosto 2014 e il 5 giugno 2015. L'inserimento in Graduatoria è quindi errato perché la data non corrisponde all'atto conclusivo del procedimento autorizzativo.

Il GSE con nota a Wolf Energie s.r.l. del 31 marzo 2017 (*sub* doc. 89 prodotto dal GSE) accoglie tuttavia definitivamente la domanda senza motivare in alcun modo tale incongrua conclusione, ignorando la documentazione prodotta dalle

ricorrenti e non traendo conseguenza alcuna dalla dichiarazione non veritiera della concorrente. Anche questa domanda dovrà pertanto essere esclusa ed il relativo provvedimento di accoglimento del GSE annullato.

Posizione n. 61 - ASUC CASTELLO

Per questo impianto l'iscrizione al Registro è stata effettuata in base alla data del titolo autorizzativo indicata (15 settembre 2014), corrispondente all'approvazione della Deliberazione n. 1587 della Giunta della Provincia Autonoma di Trento (cfr. doc. 4, all. 19), con la quale è stato rilasciato nulla osta all'esecuzione dell'intervento in deroga alle norme del P.R.G.. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1169 dell'8 luglio 2016 (*sub* doc. 4, all. 20) è stato però successivamente rilasciato un nulla osta in sanatoria per realizzare, in deroga alle norme di attuazione del P.R.G., i lavori di variante alla centralina idroelettrica sul Rio Corda proposta dall'ASUC di Castello - Comune di Pellizzano; tale Deliberazione non riporta la dichiarazione di 'non sostanzialità' della variante.

Il GSE richiama la d.d. n. 156 del 25 agosto 2016 con cui il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Trento dà atto della modifica dei parametri della concessione di derivazione d'acqua, per cui la dichiarazione di conseguimento del titolo autorizzativo della ASUC Castello non corrisponde a verità e correttamente il GSE esclude la domanda (doc. 93 prodotto dal GSE).

Ci si chiede perché non lo abbia fatto nei casi analoghi sopra esaminati.

La 'liberazione' della potenza d'impianto dalla Tabella A dovrà essere resa disponibile per le domande ivi non incluse (cioè in Tabella C) tramite il meccanismo dello scorrimento di graduatoria, la cui applicazione è stata richiesta con il ricorso principale e qui ribadita.

*

Nella tabella seguente sono riassunte le posizioni contestate all'esito della valutazione delle verifiche effettuate dal GSE:

N. R.	RAGIONE SOCIALE	REGIONE	PROV.	COMUNE	DATA AU	DATA CONC.	POTENZA
11	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	DIMARO FOLGARIDA	04/10/2012	25/08/2009	1,941
13	S.IM.I. SRL SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI	PIEMONTE	TORINO	EXILLES	28/11/2012	05/12/2008	1,325
15	ELETTRICA WEITFELD SCARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VALLE AURINA	12/04/2013	19/02/2013	0,854
20	TECNOIMPIANTI ENERGIA SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	RABBI	13/08/2013	15/07/2011	0,197
31	REMNA SRL	LIGURIA	IMPERIA	MOLINO DI TRIORA	24/12/2013	27/04/2016	0,069
37	WOLF ENERGIE SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BRENNERO	28/03/2014	20/03/2014	0,202
39	IDROELETTRICA PREALPINA SRL	VENETO	VICENZA	ARSIERO	29/04/2014	22/04/2015	0,172
49	LAVOREIT SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	ARTA TERME	17/06/2014	02/03/2016	0,635
50	C.L. REAL ESTATE SRL	BASILICATA	POTENZA	TRECCHINA	18/06/2014	05/10/2015	0,431
52	COMUNE DI LUSEVERA	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LUSEVERA	20/06/2014	25/11/2014	0,496
63	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	LOMBARDIA	BRESCIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	07/10/2014	29/05/2013	1,140

L'esclusione dall'accesso agli incentivi dei suddetti impianti comporta la disponibilità di 7,47 MW di potenza, ai quali vanno aggiunti gli 0,120 MW dell'impianto dell'ASUC Castello cui è stato notificato il diniego (*sub* doc. 93 prodotto dal GSE), per un totale di 7,59 MW.

Un ulteriore contingente di potenza ammissibile ad incentivazione fa seguito alla Determinazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1552 del 14 dicembre 2017 (che si allega *sub* doc. 28), che prende atto della rinuncia alla concessione di derivazione ed all'autorizzazione unica della società Idroelettriche Riunite s.p.a. (Tabella A RG_IDRO2016 posizione 55 - MW 0,453).

Con il che è anche dimostrato l'interesse delle ricorrenti a coltivare il gravame – che per accedere tutte in Tabella A necessitano di MW 5,608 - rimosso l'ostacolo del divieto di scorrimento di graduatoria impugnato con il ricorso principale.

P.Q.M.

Le ricorrenti, come sopra rappresentate ed assistite, chiedono all'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di accogliere i presenti motivi aggiunti di ricorso e per effetto di annullare tutti gli atti impugnati, ordinando al GSE di ripubblicare la Tabella A includendovi le domande delle ricorrenti, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato dell'importo di 650,00 euro.

Si allega (seguendo la numerazione precedente):

27) Determinazione Provincia Autonoma di Trento - Servizio Bacini Montani, n. 502 dell'11 giugno 2014

28) Determinazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1552 del 14 dicembre 2017

*

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Come già richiesto nell'istanza di differimento di udienza del 30 marzo 2018, e all'udienza pubblica del 4 aprile 2018, in considerazione del numero elevato di controinteressati, si ritiene opportuno per la proposizione di motivi aggiunti di ricorso che la notificazione si perfezioni per pubblici proclami, come avvenuto per i precedenti atti processuali.

Pertanto si chiede, ai sensi dell'art. 41, comma 4, e 49, comma 3, Cod.proc.amm., sulla base di quanto già verificato da codesto Tribunale Amministrativo, con ordinanza n. 1927/2017 Reg.prov.pres., di ordinare al G.S.E. di pubblicare sul proprio sito informatico il presente ricorso per motivi aggiunti, al fine di costituire il contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

Torino-Roma, 18 aprile 2018

(prof.avv. Michele Vietti)

(avv. Marco Yeullaz)